

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente -  
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere -  
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -  
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -  
Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. [redacted]) proposto da:

[redacted]. (C.F.: (OMISSIS),

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso,  
dall'Avv. [redacted] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,  
in Roma, via [redacted], n. [redacted];

- ricorrente -

contro

[redacted] (C.F.: (OMISSIS),

rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del  
controricorso, dagli Avv.ti [redacted] e [redacted] ed  
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma,  
alla v. [redacted], n. [redacted];

- controricorrente -

Avverso la sentenza n. [REDACTED] della Corte di appello di Roma, depositata il 21 giugno 2007 e notificata il 18 dicembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

uditi gli Avv.ti Enrico Nuti, per il ricorrente, e Giorgio Vecchione, per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso, in via principale, per l'inammissibilità del ricorso e, in linea subordinata, per il suo rigetto.

## FATTO

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 25 marzo 1998 il sig. [REDACTED] proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli il 9 ottobre 1997 con il quale la moglie [REDACTED] (dal quale viveva separato), gli aveva intimato il pagamento della somma di L. 112.712.000, oltre interessi e spese corrispondenti alle rate di mutuo sulla casa coniugale rimaste insolute dovute all'istituto di credito mutuante e, perciò, oggetto di separata azione esecutiva. La convenuta si costituiva contestando la proposta opposizione.

Con successivo atto di citazione, notificato il 2 giugno 1998, lo stesso [REDACTED] conveniva, avanti al predetto Tribunale, la medesima [REDACTED] per sentirla condannare alla restituzione della somma di L. 34.133.995, oltre interessi legali, quale importo dovuto a titolo di quota di spettanza della moglie

sulle somme pagate prima della separazione per l'acquisto dell'appartamento avvenuto in regime di comunione. Anche in questo giudizio la convenuta si costituiva instando per il rigetto dell'avversa pretesa.

Riuniti i due giudizi, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5035 del 2004, accoglieva parzialmente l'opposizione e la domanda proposte dal ■ e dichiarava il diritto della ■ a procedere ad azione esecutiva limitatamente alla somma di Euro 22.631,31 e la condannò a pagare l'importo di Euro 26.932,53, oltre interessi e spese. Interposto appello da parte della ■ e nella costituzione dell'appellato, l'adita Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2813 del 2007 (depositata il 21 giugno 2007), accoglieva il gravame e, in parziale riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda di condanna formulata dal ■, che onerava del pagamento delle spese del grado di appello.

A sostegno dell'adottata decisione, la Corte capitolina ravvisava la fondatezza del gravame, non ritenendo che l'immobile dovesse essere regolato da norme diverse da quella della comunione ordinaria dei beni, bensì rilevando che la convenzione intervenuta tra i coniugi in data 9 marzo 1995, in ordine alla vendita della precedente casa coniugale, aveva comportato necessariamente, in modo implicito, la rinuncia da parte del S. alla ripetizione delle somme pagate in precedenza per l'acquisto dello stesso immobile. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il ■, riferito a due motivi, in ordine al quale l'intimata si è

costituita in questa sede con controricorso. Entrambi i difensori delle parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

## **DIRITTO**

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto - in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 - la violazione e falsa applicazione degli artt. 1100, 1101, 1294, 1298 e 1299 c.c., formulando, al riguardo, in virtù dell'art. 366 bis c.p.c. ("ratione temporis" applicabile nella fattispecie, risultando la sentenza impugnata pubblicata il 21 giugno 2007), il seguente quesito di diritto: "accerti la S.C. se vi sia stata falsa applicazione degli artt. 1101, 1294 e 1298 c.c. ed enunci il principio di diritto cui il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.
2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di insufficiente motivazione con riferimento alla ritenuta considerazione della scrittura, stipulata il 9 marzo 1995, come una convenzione che aveva regolato in modo "definitivo e tombale" i rapporti economici intercorrenti tra le parti, con la conseguenza che la sentenza si sarebbe dovuta ritenere da annullare nella parte in cui aveva interpretato la predetta scrittura, rilevando che la previsione di dividere il ricavato della vendita dell'appartamento (già adibito a casa coniugale) escludesse necessariamente la possibilità, per esso ricorrente, di ripetere dalla G. somme a suo tempo anticipate.
3. Rileva il collegio che le due censure non sono provviste della idonea formulazione del requisito di ammissibilità prescritto dall'art. 366 bis

c.p.c. ("ratione temporis" applicabile nel caso di specie) e, pertanto, non sono meritevoli di pregio.

Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l'art. 366-bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c., comma 1, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all'esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall'art. 384 c.p.c., all'enunciazione del principio di diritto ovvero a "dieta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell'art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall'esposizione del motivo di

ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si sarebbe risolta nell'abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), deve escludersi che il ricorrente si sia attenuto alla rigorosa previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c., poichè:

- con riferimento al primo motivo, implicante la dedotta violazione degli artt. 1101, 1294 e 1298 c.c., il ricorrente ha concluso lo svolgimento della censura motivo con l'indicazione di un quesito ("accerti la S.C. se vi sia stata falsa applicazione degli artt. 1101, 1294 e 1298 c.c. ed enunci il principio di diritto cui il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi") assolutamente generico e tautologico, la cui formulazione non risulta certamente idonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (v., tra le tante, Cass. n. 7197/2009);
- con riferimento al secondo motivo, relativo alla prospettazione di un vizio di insufficiente motivazione, manca la formulazione di un'autonoma e specifica sintesi del vizio logico inerente alla dedotta inadeguatezza motivazionale (mentre la parte finale della doglianza sembra, piuttosto, indicare il solo fatto controverso posto a fondamento della censura, senza che, tuttavia, risultino denunciate l'omissione o la contraddittorietà della motivazione).

Ad ogni modo, con riferimento al secondo motivo, deve sottolinearsi che, con la sua formulazione, il ricorrente ha inteso offrire solo una diversa

interpretazione della convenzione intercorsa tra le parti in data 9 marzo 1995, da contrapporre a quella operata dal giudice distrettuale, senza, oltretutto, indicare compiutamente i vizi logici e giuridici nei quali sarebbe incorsa la Corte di merito. Peraltro, quest'ultima, con l'esposizione di un percorso logico assolutamente adeguato, ha argomentatamente sostenuto che il predetto accordo aveva lo scopo di risolvere e regolare tutti i rapporti patrimoniali ancora pendenti tra i coniugi al fine di pervenire alla separazione consensuale, avvenuta il successivo 19 giugno 1995: alla luce di tale ricostruzione, il giudice di appello ha, di conseguenza, legittimamente opinato che non poteva rispondere, sul piano logico, alla volontà delle parti nè al canone ermeneutico della buona fede ritenere che la sorte degli eventuali crediti del marito derivanti dal pagamento delle rate di mutuo (o, più esattamente, dal pagamento alla Cooperativa del contributo per la prenotazione dell'alloggio, per come emergente dalle ricevute prodotte dallo stesso S.), anche con riferimento alla quota della moglie, fossero rimasti esclusi dall'oggetto della predetta convenzione.

4. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso di specie in virtù dell'art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012).

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2<sup>a</sup> Sezione civile, il 10 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014

Cassazione civile sez. II, 21 febbraio 2014, n. 4210

